

## La nuova politica di coesione a partire dal 2007

### Proposte legislative della Commissione europea per la riforma della politica di coesione (periodo di programmazione 2007-2013)

**Il 14 luglio 2004 la Commissione europea ha adottato alcune sue proposte legislative per la riforma della politica di coesione. La riforma, che fruirà di una dotazione complessiva di 336,1 miliardi di euro pari a circa un terzo del bilancio comunitario, tende a:**

- **favorire interventi strutturali più mirati sugli orientamenti strategici dell'Unione (impegni assunti a Lisbona e Göteborg per una «economia fondata sulla conoscenza» più competitiva e sostenibile; strategia europea per l'occupazione);**
- **focalizzare maggiormente l'azione sulle regioni più svantaggiate, anticipando al contempo il cambiamento nel resto dell'Unione;**
- **garantire un maggior decentramento e un'attuazione più snella, trasparente ed efficace degli interventi.**

**Il pacchetto di proposte comprende:**

- **un regolamento generale che stabilisce le disposizioni comuni per le tre fonti di finanziamento delle azioni strutturali nel periodo 2007-2013;**
- **un regolamento specifico per ciascun fondo: Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), Fondo sociale europeo (FSE), Fondo di coesione;**
- **una nuova proposta di regolamento che consente la creazione di una struttura transfrontaliera di cooperazione.**

**La presente nota sintetica è stata elaborata per assistere gli operatori dello sviluppo regionale ad individuare i principali elementi delle proposte nell'ambito del dibattito che proseguirà sino all'adozione del nuovo quadro legislativo.**

Essendo destinata a ridisegnare il panorama della solidarietà europea nel contesto dell'Unione allargata, della globalizzazione economica e della forte crescita dell'economia fondata sulla conoscenza, la riforma proposta è di ampia portata. La strategia e le risorse della politica di coesione saranno articolate su tre nuovi obiettivi prioritari in materia di intervento strutturale (in sintesi: *convergenza, competitività e occupazione, cooperazione*). Il pacchetto proposto introduce sostanziali innovazioni e procedure di semplificazione, tra cui:

- l'avvio di un dialogo strategico annuale con gli Stati membri in seno al Consiglio e con il Parlamento europeo, il Comitato economico e sociale europeo e il Comitato delle regioni per assicurare il rispetto delle priorità europee nel corso dell'intero periodo di programmazione;
- il pieno riconoscimento ed un sostegno finanziario più cospicuo alle zone penalizzate da svantaggi naturali, nonché una maggiore attenzione alla dimensione urbana;
- una maggiore attribuzione di responsabilità agli Stati membri e alle regioni, anche in materia di controllo, preservando tuttavia il rigore finanziario;
- la riduzione del numero di strumenti finanziari in materia di coesione (tre invece di sei);

- l'integrazione del campo di intervento delle attuali iniziative comunitarie URBAN e EQUAL e delle azioni innovative nelle priorità dei programmi operativi nazionali o regionali;
- il finanziamento dei programmi operativi nell'ambito di un unico fondo (FESR o FSE), salvo in caso di programmi «infrastrutturali» per i quali è previsto un intervento congiunto del FESR e del Fondo di coesione;
- per quanto riguarda il Fondo di coesione, la programmazione pluriennale e le stesse norme in vigore per i fondi strutturali;
- *last but not least*, la possibilità per tutti i territori e i cittadini dell'Unione di beneficiare della nuova politica di coesione, incentrata sui soggetti più svantaggiati ma modulata in funzione delle specifiche realtà.

#### Il contesto: un dibattito di ampio respiro

Queste proposte, lungi dall'essere promosse esclusivamente dalla Commissione, scaturiscono da un ampio dibattito avviato dalla stessa Commissione tre anni or sono. Tale dibattito, che ha fornito ottimi spunti per la terza relazione sulla coesione economica e sociale adottata il 18 febbraio 2004, ha raggiunto il culmine nel maggio 2004 in occasione del terzo forum sulla coesione. Discussioni periodiche si tengono inoltre all'interno del gruppo di lavoro sui fondi strutturali del

Consiglio, nonché in seno alla nuova commissione per la politica regionale (REGI) del Parlamento europeo.

Nel corso del primo semestre 2005 il Consiglio europeo, sotto la presidenza lussemburghese, sarà chiamato a adottare una decisione sulle prospettive finanziarie per il periodo 2007-2013 e sulla proposta presentata dalla Commissione nel febbraio 2004; il Parlamento e il Consiglio potranno allora approvare congiuntamente i nuovi regolamenti e nei tre mesi successivi il Consiglio adotterà gli «orientamenti strategici della Comunità per la coesione». Su tale base la Commissione, gli Stati membri e le regioni definiranno i «Quadri nazionali di riferimento strategico» e nel corso del 2006 sarà preparata la nuova generazione di «programmi operativi», in modo da poter avviare le azioni già all'inizio del 2007.


## Proposta di regolamento generale

Il regolamento che definisce le disposizioni generali dei due fondi strutturali per il periodo di programmazione 2007-2013 (FESR e FSE) e del Fondo di coesione costituisce il fondamento e la colonna portante delle proposte della Commissione. Di seguito ne vengono sintetizzati i principali elementi.

### Obiettivi, criteri di ammissibilità, risorse

I tre assi prioritari dell'attuale periodo di programmazione, ossia l'obiettivo n. 1 (regioni in ritardo di sviluppo), l'obiettivo n. 2 (zone in fase di riconversione economica e sociale) e l'obiettivo n. 3 (sistemi di formazione e promozione del lavoro), saranno sostituiti nel 2007 dai tre nuovi obiettivi descritti qui di seguito.

- **Obiettivo «Convergenza»** (FESR, FSE, Fondo di coesione). Questa priorità, simile all'attuale obiettivo n. 1, mira ad accelerare la



Impresa innovativa a Steyr (Austria): il FESR sostiene anche la ricerca industriale.

convergenza economica delle regioni meno avanzate: condizioni più propizie alla crescita e all'occupazione favorendo investimenti nelle persone e nelle risorse fisiche; innovazione e società della conoscenza; adattabilità ai cambiamenti economici e sociali; tutela dell'ambiente; efficienza amministrativa. Questo obiettivo svolgerà un ruolo indispensabile soprattutto nei nuovi Stati membri in cui si registrano divari di sviluppo senza precedenti nella storia dell'Unione.

### Criteri di ammissibilità

- L'obiettivo «Convergenza» riguarderà le regioni con un prodotto interno lordo pro capite (PIL/abitante), calcolato in base ai dati relativi all'ultimo triennio antecedente l'adozione del regolamento, inferiore al 75 % della media dell'UE allargata. Tale situazione interesserà principalmente la maggior parte dei nuovi Stati membri.
- Al fine di consolidare i progressi conseguiti nell'ambito dei precedenti programmi, sino al 2013 è previsto un sostegno transitorio specifico, a carattere decrescente, per le regioni che supereranno la soglia del 75 % del PIL a causa dell'effetto statistico dell'allargamento.
- Indipendentemente dalla loro ammissibilità all'obiettivo «Convergenza», le regioni ultraperiferiche (RUP: Azzorre, Madera, Canarie e dipartimenti francesi d'oltremare) fruiranno di un finanziamento specifico a titolo del FESR destinato a favorirne l'integrazione nel mercato interno e a compensare gli specifici vincoli di tali zone.
- Analogamente a quanto avvenuto in precedenza, l'obiettivo «Convergenza» interesserà gli interventi del Fondo di coesione negli Stati membri con un reddito nazionale lordo (RNL) inferiore al 90 % della media comunitaria, per assistere tali paesi a soddisfare i requisiti dell'Unione economica e monetaria.

L'elenco delle regioni e degli Stati membri che rispettano tali condizioni sarà pubblicato dalla Commissione all'entrata in vigore del regolamento.

### Risorse

Le risorse destinate all'obiettivo «Convergenza», pari a 264 miliardi di euro, ossia il 78,54 % della dotazione dei fondi a fronte dell'attuale 75 %, saranno ripartite come segue:

- 67,34 % per le regioni con un PIL pro capite inferiore al 75 % della media comunitaria;
- 8,38 % per le regioni interessate dal cosiddetto «effetto statistico»;
- 23,86 % per i paesi beneficiari del Fondo di coesione;
- 0,42 % per le regioni ultraperiferiche.

- **Obiettivo «Competitività regionale e occupazione»** (FESR, FSE). Per quanto riguarda la politica di coesione negli altri territori dell'Unione, la Commissione propone un duplice approccio. Si tratterà, da un lato, di rafforzare la competitività e l'attrattiva delle regioni attraverso programmi di sviluppo regionale, anticipando i cambiamenti economici e sociali e sostenendo l'innovazione, la società della conoscenza, l'imprenditorialità, la protezione dell'ambiente e la prevenzione dei rischi. Dall'altro, mediante programmi nazionali o territoriali di livello adeguato finanziati dal FSE, si tenderà a potenziare l'adattabilità dei lavoratori e delle imprese nonché a garantire lo sviluppo di mercati del lavoro per rafforzare l'inclusione sociale, in linea con la strategia europea per l'occupazione. L'obiettivo «Competitività» svolgerà un ruolo essenziale per evitare l'insorgere di nuovi squilibri a svantaggio di regioni che,

altrimenti, verrebbero penalizzate da fattori socioeconomici sfavorevoli senza poter contare su sufficienti aiuti pubblici.

### Criteri di ammissibilità

- Le regioni non ammissibili ai programmi di convergenza potranno beneficiare dell'obiettivo «Competitività». Gli Stati membri dovranno stilare la lista delle regioni per le quali intendono presentare un programma da cofinanziare a titolo del FESR; la precedente ripartizione in zone dell'attuale obiettivo n. 2 sarà pertanto soppressa.
- Le regioni dell'attuale obiettivo n. 1 che nel 2007 non saranno più ammissibili all'obiettivo «Convergenza» in virtù dei loro progressi economici fruiranno di un sostegno transitorio specifico a carattere decrescente, erogato a titolo dell'obiettivo «Competitività» sino al 2013, per consolidare i risultati raggiunti. La lista di queste regioni sarà pubblicata dalla Commissione all'entrata in vigore del regolamento.

### Risorse

L'obiettivo «Competitività» beneficerà di una dotazione di 57,9 miliardi di euro, pari al 17,22 % dello stanziamento complessivo, così ripartiti:

- 83,44 % per le regioni che continueranno a soddisfare i criteri di ammissibilità dell'attuale obiettivo n. 1;
- 16,56 % per le regioni che fruiranno del sostegno transitorio.

Per quanto riguarda le regioni che manterranno i requisiti di ammissibilità ai sensi dell'attuale obiettivo n. 1, il sostegno sarà ripartito al 50 % tra FESR e FSE; nelle regioni soggette a sostegno transitorio la quota del FSE potrà arrivare sino ad un massimo del 50 %.

- **Obiettivo «Cooperazione territoriale europea» (FESR).** Nell'ambito di questo obiettivo, che trae spunto dall'esperienza dell'iniziativa comunitaria Interreg, la sfida consiste nell'intensificare la cooperazione a tre livelli: cooperazione transfrontaliera mediante programmi congiunti; cooperazione a livello delle zone transnazionali; reti di cooperazione e di scambio di esperienze sull'intero territorio dell'Unione.

L'obiettivo «Cooperazione» favorirà uno sviluppo equilibrato, armonico e sostenibile del territorio europeo.

Si noti che al di fuori dell'obiettivo «Cooperazione», i programmi di convergenza e competitività copriranno azioni di cooperazione specificamente interregionali tra le autorità partecipanti di un programma e le autorità di almeno un altro Stato membro.

### Criteri di ammissibilità


La cooperazione transfrontaliera interesserà le regioni situate lungo i confini terrestri interni e talune frontiere terrestri esterne, nonché alcune regioni ai confini marittimi. Tale cooperazione sarà inoltre prevista nelle misure transfrontaliere dello *Strumento europeo di prossimità e partenariato* e dello *Strumento di preadesione* che dovrebbero sostituire in futuro gli attuali programmi Phare, Tacis, MEDA, CARDS, ISPA e Sapard. All'entrata in vigore del regolamento la Commissione adotterà la lista delle regioni transfrontaliere ammissibili nonché l'elenco delle zone di cooperazione transnazionale. Per quanto riguarda il finanziamento delle reti europee di cooperazione e di scambio sarà ammissibile l'intero territorio dell'Unione.

### Risorse

I crediti destinati alla cooperazione territoriale, pari a 13,2 miliardi di euro, ossia il 3,94 % dello stanziamento complessivo, saranno così ripartiti:

- il 47,73 % della dotazione sarà destinato alla cooperazione transfrontaliera, di cui il 35,61 % per le azioni di cooperazione transfrontaliera nel territorio dell'UE e il 12,12 % per le misure transfrontaliere dello Strumento di prossimità e partenariato e dello Strumento di preadesione; nell'ambito di questi due strumenti dovrà essere previsto un contributo almeno equivalente;
- il 47,73 % per le zone di cooperazione transnazionale;
- il 4,54 % per le reti europee di cooperazione e scambio.

## Politica di coesione 2007-2013: ripartizione per obiettivi in miliardi di euro



## Specificità territoriali

La programmazione terrà conto in particolare delle specificità dei seguenti territori:

- aree urbane, soprattutto le cittadine di medie dimensioni, il cui ruolo nel promuovere lo sviluppo regionale sarà valorizzato mediante aiuti alla riqualificazione urbana, sfruttando l'esperienza maturata nell'ambito dell'iniziativa comunitaria URBAN. A tali zone potrebbero essere delegati poteri diretti;
- territori rurali o aree dipendenti dal settore della pesca, cui saranno destinate azioni di diversificazione finanziate dai fondi strutturali, complementari e coordinate con gli interventi dei nuovi fondi, ossia il *Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale* (FEASR) e il *Fondo europeo per la pesca* (FEP). Questi ultimi sostituiranno la sezione orientamento e i contributi specifici per lo sviluppo rurale della sezione garanzia del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), nonché lo Strumento finanziario di orientamento della pesca (SFOP), ma non saranno più annoverati tra i fondi strutturali;
- le RUP, le zone con svantaggi naturali (isole, aree montane), le regioni a bassa o bassissima densità demografica e le zone frontaliere che sino al 30 aprile 2004 erano situate lungo i confini esterni dell'Unione.

## Contributo comunitario e maggiorazioni

La dotazione complessiva destinata alla politica di coesione per il periodo 2007-2013, equivalente ad un importo di 336,1 miliardi di euro, corrisponde a circa un terzo del bilancio comunitario e allo 0,41 % del RNL dell'UE (0,46 % considerando anche lo sviluppo rurale).

Rispetto ai singoli assi prioritari dei programmi operativi, il contributo dei fondi alla spesa pubblica, che non potrà essere inferiore al 20 %, sarà limitato ai seguenti massimali:

- 85 % per il Fondo di coesione;
- 75 % per il FESR o il FSE nell'ambito dell'obiettivo «Convergenza» e, in via eccezionale, sino all'80 % per i paesi che fruiscono del Fondo di coesione;
- 50 % per il FESR o il FSE nel quadro dell'obiettivo «Competitività»;
- 75 % per il FESR a titolo dell'obiettivo «Cooperazione»;
- 50 % per il nuovo stanziamento addizionale a titolo del FESR destinato alle RUP (compensazione dei costi supplementari);
- 85 % per i programmi operativi nelle RUP nonché nelle isole ultraperiferiche greche.

## Politica di coesione 2007-2013 (336,1 miliardi di euro)

Programmi e strumenti	Criteri di ammissibilità	Priorità	Stanzamenti
<b>Obiettivo «Convergenza»</b> <i>compreso il programma speciale per le regioni ultraperiferiche</i>			<b>78,5 % (264 miliardi di euro)</b>
<b>Programmi regionali e nazionali</b>	Regioni con un PIL pro capite <75 % della media dell'EU-25	<ul style="list-style-type: none"> <li>• innovazione</li> <li>• ambiente/ prevenzione dei rischi</li> </ul>	67,34 % = 177,8 Mrd di euro
<b>FESR FSE</b>	Effetto statistico: regioni con un PIL pro capite <75 % dell'EU-15 e >75 % dell'EU-25	<ul style="list-style-type: none"> <li>• accessibilità</li> <li>• infrastrutture</li> <li>• risorse umane</li> <li>• capacità amministrativa</li> </ul>	8,38 % = 22,14 Mrd di euro
<b>Fondo di coesione</b>	Stati membri con RNL pro capite <90 % della media comunitaria	<ul style="list-style-type: none"> <li>• trasporti (RTE)</li> <li>• trasporti sostenibili</li> <li>• ambiente</li> <li>• energie rinnovabili</li> </ul>	23,86 % = 62,99 Mrd di euro
<b>Obiettivo «Competitività regionale e occupazione»</b>			<b>17,2 % (57,9 miliardi di euro)</b>
<b>Programmi regionali (FESR) e programmi nazionali (FSE)</b>	Gli Stati membri propongono una lista di regioni (NUTS1 o NUTS2)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• innovazione</li> <li>• ambiente/ prevenzione dei rischi</li> <li>• accessibilità</li> <li>• Strategia europea per l'occupazione</li> </ul>	83,44 % = 48,31 Mrd di euro
	Sostegno transitorio Regioni coperte dall'obiettivo n. 1 nel periodo 2000-2006 e non coperte dall'obiettivo «Convergenza»		16,56 % = 9,58 Mrd di euro
<b>Obiettivo «Cooperazione territoriale europea»</b>			<b>3,94 % (13,2 miliardi di euro)</b>
<b>Programmi e reti transfrontalieri e transnazionali (FESR)</b>	Regioni frontaliere e grandi regioni di cooperazione transnazionale	<ul style="list-style-type: none"> <li>• innovazione</li> <li>• ambiente/ prevenzione dei rischi</li> <li>• accessibilità</li> <li>• cultura, istruzione</li> </ul>	35,61 % transfrontaliero 12,12 % SEPP 47,73 % transnazionale 4,54 % reti



Sono inoltre previste le seguenti maggiorazioni per il contributo del FESR: + 10 % per le azioni di cooperazione interregionale nell'ambito degli obiettivi «Convergenza» e «Competitività»; + 5 %, nel quadro dell'obiettivo «Competitività», per le zone penalizzate da svantaggi naturali (isole, zone montane), le aree a bassa o bassissima densità demografica, in particolare le aree dell'Europa settentrionale che non saranno più interessate dall'obiettivo «Convergenza», e le zone che sino al 30 aprile 2004 erano situate lungo le frontiere esterne dell'UE. Le maggiorazioni destinate a questi territori potranno essere cumulate sino ad un contributo comunitario totale del 60 %.

L'acconto pari al 7 % dello stanziamento dei fondi strutturali (10,5 % per il Fondo di coesione) rimarrà d'applicazione. Il regolamento proposto, inoltre, definisce le condizioni per garantire un migliore coordinamento tra le sovvenzioni dei fondi e i prestiti concessi dalla Banca europea per gli investimenti (BEI) e dal Fondo europeo d'investimento (FEI), in particolare per quanto riguarda le realizzazioni finanziarie più complesse e i partenariati pubblico-privato.

### Riserva di qualità, efficacia ed efficienza e riserva nazionale per imprevisti

La riserva di efficacia ed efficienza, ribattezzata «Riserva di qualità, efficacia ed efficienza», è costituita dal 3 % delle risorse stanziato

al FESR e al FSE nell'ambito dei programmi «Convergenza» e «Competitività regionale e occupazione». Essa tende a ricompensare i progressi realizzati in funzione dei nuovi criteri descritti qui di seguito:

- per l'obiettivo «Convergenza», in base ai dati 2004-2010, l'incremento del PIL pro capite nonché del tasso di occupazione;
- per l'obiettivo «Competitività», l'assegnazione di almeno il 50 % degli stanziamenti del FESR alle misure di innovazione nel periodo 2007-2010, nonché l'incremento del tasso di occupazione a fronte dei dati relativi al periodo 2004-2010.

La nuova Riserva nazionale per imprevisti, costituita dagli Stati membri destinando l'1 % della dotazione attribuita alla priorità «Convergenza» e il 3 % dei fondi dell'obiettivo «Competitività», fornirà un sostegno per reagire in caso di crisi settoriali o locali impreviste, derivanti da ristrutturazioni economiche e sociali o da accordi commerciali.

### Continuità delle operazioni

In risposta ad una preoccupazione frequentemente espressa, il regolamento proposto stipula che gli importi stanziati a titolo dei fondi siano recuperati se, nei sette anni successivi, sostanziali modifiche



*Il Fondo di coesione cofinanzia l'autostrada Patrasso-Atene-Salonico (Grecia).*

influiscono su un'impresa o un ente pubblico o se tali modifiche risultano dalla cessazione di un'attività produttiva, ad esempio a seguito di un processo di delocalizzazione. Un'impresa che è stata oggetto di un procedimento di recupero non può più fruire delle sovvenzioni erogate a titolo dei fondi.

## Strategia, decentramento, semplificazione

La riforma proposta mantiene i principi basilari degli interventi strutturali: programmazione pluriennale che garantisce una sufficiente durata e concentrazione a livello comunitario, un ampio ed efficace partenariato tra soggetti che intervengono a differenti livelli, il cofinanziamento fondato sulla complementarità tra aiuti comunitari e nazionali, la valutazione del rendimento e della qualità in tutte le fasi del processo. La proposta, tuttavia, introduce anche una serie di importanti innovazioni volte a garantire una maggiore efficacia della politica di coesione. Qui di seguito vengono descritti in sintesi i principali aspetti innovativi.

### Strategia

- Un approccio più strategico in materia di programmazione, incentrato sugli *Orientamenti strategici della Comunità per la coesione*, le priorità della Commissione e i nuovi *Quadri nazionali di riferimento strategico*. Questi documenti di riferimento sostituiranno gli attuali quadri comunitari di sostegno (QCS), i documenti unici di programmazione (DOCUP) e i complementi di programmazione. Ognuno di essi, descrivendo in modo sintetico la strategia dello Stato membro e le principali operazioni che ne derivano, costituirà un documento politico per l'elaborazione dei programmi operativi e la gestione degli interventi sarà effettuata esclusivamente a livello di tali programmi.

In questa prospettiva, le istituzioni europee esamineranno ogni anno i progressi compiuti verso il conseguimento delle priorità strategiche dell'Unione, sulla base di una relazione della Commissione redatta in funzione dei rapporti di attività nazionali e trasmessa al Consiglio, unitamente al rapporto di attuazione dei «Grandi orientamenti di politica economica» (GOPE).



Formazione professionale finanziata dal FSE.

### Decentramento e semplificazione

- La proposta riguarda una chiara delimitazione del quadro, della natura e della ripartizione delle responsabilità tra i soggetti preposti alla gestione del bilancio comunitario e alla supervisione di una corretta esecuzione dei programmi: Stati membri, regioni e organismi incaricati dell'attuazione, da un lato, e la Commissione, dall'altro. Le sfide in materia di decentramento sono intimamente correlate alla ricerca di una maggiore semplificazione ed efficienza della procedura. Il regolamento proposto precisa le disposizioni generali dei sistemi di gestione e controllo, le funzioni dell'autorità di gestione di ogni programma, dell'ente preposto alla certificazione delle spese, dell'autorità incaricata della revisione contabile nonché del comitato di sorveglianza.
- In materia di gestione finanziaria saranno introdotti tre importanti elementi di semplificazione. In primo luogo, i pagamenti e la gestione finanziaria saranno effettuati a livello delle priorità e non più a livello delle misure. Inoltre, il contributo comunitario sarà calcolato esclusivamente in base alla spesa pubblica. Infine, le norme di ammissibilità delle spese saranno soggette in larga misura alle disposizioni nazionali e non più comunitarie, ad eccezione di un numero limitato di aree quali l'IVA, che continuerà a non essere ammissibile.
- Per quanto riguarda i controlli, verrà accordata maggiore fiducia ai sistemi nazionali di controllo finanziario e di certificazione delle spese qualora gli Stati membri siano i principali contribuenti finanziari e la Commissione abbia ottenuto la garanzia dell'affidabilità di tali sistemi, in particolare affidandosi al parere di un ente revisore indipendente. Questo nuovo principio della «proporzionalità» consentirà alla Commissione di ridurre il numero di controlli e di revisioni contabili a suo carico.
- I meccanismi di correzione finanziaria ad opera della Commissione saranno applicati in modo progressivo. In caso di dubbi sul corretto funzionamento dei sistemi di gestione e controllo o sulla regolarità delle operazioni, il termine di pagamento potrà essere sospeso e sui versamenti intermedi potrà essere applicato un diritto di ritenzione del 20 %; nei casi di maggiore gravità, i pagamenti potranno essere sospesi in parte o integralmente.
- Gli orientamenti strategici della Comunità per la coesione, i quadri di riferimento strategici nazionali e i programmi operativi saranno soggetti a valutazione. Il regolamento generale definisce le specifiche responsabilità degli Stati membri e della Commissione per le valutazioni ex ante e ex post. La proposta non menziona la valutazione intermedia, ma gli Stati membri effettueranno valutazioni ad hoc qualora le procedure di sorveglianza dei programmi dovessero indicare sostanziali divari tra le realizzazioni e gli obiettivi iniziali, nonché nei casi in cui venga proposta una sostanziale revisione dei programmi.
- Si tenderà ad una migliore concentrazione favorendo la determinazione di un giusto equilibrio tra gli aspetti geografici, tematici e finanziari. In particolare, ciò porta a proporre, a differenza dell'attuale obiettivo n.2, l'abbandono del precedente sistema di «microzonizza-

zione» a favore dei programmi dell'obiettivo «Competitività regionale e occupazione». In effetti, mentre è necessario garantire la concentrazione delle risorse nelle sacche o nelle zone più svantaggiate, occorre anche riconoscere — evitando la diluizione delle azioni — che la soluzione dei problemi è intimamente legata all'attuazione di una strategia coerente in una regione nel suo complesso.

- L'azione di ciascun fondo strutturale (FESR, FSE) sarà più coerente grazie al principio «un Fondo per programma», abbinato alla possibilità di finanziare al 5 % le attività ammissibili a titolo dell'altro fondo, purché direttamente correlate alle operazioni programmate. Tale percentuale può arrivare sino al 10 % nel caso dei programmi di riqualificazione sociale urbana finanziati dal FSE.
- Tuttavia, per coordinare meglio gli investimenti pesanti del FESR e del Fondo di coesione, quest'ultimo non finanzia più progetti distinti, ma priorità all'interno di programmi comuni FESR/Fondo di coesione, inclusi i progetti di ampie dimensioni che prevedono un importo superiore a 25 milioni di euro nel settore dell'ambiente e a 50 milioni di euro negli altri ambiti. Gli interventi saranno soggetti alle stesse norme del FESR e del FSE, tra cui la regola del disimpegno automatico dei crediti non utilizzati nei due anni successivi al relativo impegno («n+2»).

## Proposte di regolamento per il FESR, il FSE e il Fondo di coesione

Gli elementi sintetizzati qui di seguito figurano nelle proposte relative ai tre strumenti finanziari, a fianco dei punti contenuti nel regolamento generale.

### FESR

- L'obiettivo «Convergenza», oltre a prevedere aiuti per le PMI e a favorire il potenziamento delle infrastrutture nel settore dei trasporti, dell'ambiente, dell'energia, dell'istruzione, della sanità, pone una maggiore enfasi sulla ricerca, l'innovazione e la prevenzione dei rischi.
- Nell'ambito dell'obiettivo «Competitività», gli interventi riguarderanno tre temi prioritari: innovazione e economia basata sulla conoscenza; ambiente e prevenzione dei rischi; accessibilità ai servizi di trasporto e di telecomunicazione di interesse economico generale nei territori diversi dai grandi centri urbani.
- Per quanto riguarda l'obiettivo «Cooperazione», i programmi transfrontalieri promuoveranno in particolare l'imprenditorialità, la gestione congiunta dell'ambiente e la condivisione delle infrastrutture; i programmi transnazionali riguarderanno invece la protezione e la gestione delle risorse idriche, l'accessibilità alle grandi reti e l'interoperabilità dei sistemi, la prevenzione dei rischi e le attività congiunte di ricerca e sviluppo tecnologico.
- Il regolamento sul FESR definisce inoltre le disposizioni specifiche inerenti la dimensione urbana, le zone con svantaggi naturali, le regioni ultraperiferiche e le zone rurali o dipendenti dal settore della pesca. In queste ultime, gli interventi del FESR verteranno su attività diverse dall'agricoltura e dalla pesca, nonché sull'accessibilità e sul miglioramento delle sinergie tra città e aree rurali.

### FSE

- Per anticipare i mutamenti indotti dai processi di ristrutturazione economica e sociale, dallo sviluppo

dell'economia della conoscenza e dall'andamento demografico saranno intensificati i collegamenti tra il FSE, la strategia europea per l'occupazione e le priorità dell'Unione in materia di inclusione sociale, istruzione e formazione, pari opportunità.

- Nell'ambito dell'obiettivo «Convergenza» si tratterà essenzialmente di valorizzare le risorse umane per incrementare il potenziale occupazionale, migliorare la produttività del lavoro e promuovere la crescita, nonché sostenere la *governance* e il rafforzamento delle istituzioni e della capacità amministrativa.
- Per quanto riguarda l'obiettivo «Competitività», l'azione sarà incentrata sull'adattabilità dei lavoratori e delle imprese, l'accesso all'impiego, l'inclusione sociale dei ceti più svantaggiati, la lotta alle forme di discriminazione sul mercato del lavoro e la creazione di partenariati e reti per favorire l'occupazione e l'inclusione.
- Le attività innovative e le azioni di cooperazione transnazionale saranno interamente assorbite nei programmi del FSE.

### Fondo di coesione

- La proposta di regolamento mantiene la condizionalità degli interventi del Fondo di coesione: rispetto dei criteri di convergenza economica, gestione della spesa pubblica e attuazione dei programmi di stabilità.
- Per quanto riguarda le reti transeuropee di trasporto, l'intervento del Fondo interesserà in particolare i progetti prioritari di interesse europeo.
- Al fine di soddisfare i sostanziali bisogni dei nuovi Stati membri, gli interventi copriranno non solo le grandi infrastrutture di trasporto e di tutela dell'ambiente, ma anche ambiti che presentano una chiara dimensione ambientale quali l'efficienza energetica e le fonti di energia rinnovabili, l'intermodalità dei trasporti, i sistemi di trasporto urbani e collettivi ecc.

## Proposta di regolamento per i Gruppi europei di cooperazione transfrontaliera (GECT)

L'ultimo regolamento proposto consente la creazione di Gruppi europei di cooperazione transfrontaliera (GECT), organismi dotati di capacità giuridica che supervisioneranno l'attuazione dei programmi dell'obiettivo «Cooperazione» in base ad una convenzione tra amministrazioni nazionali, regionali e locali o enti pubblici di altra natura che costituiranno tali gruppi. Ciò al fine di ovviare alle difficoltà incontrate da Stati membri, regioni ed enti locali nella realizzazione di azioni di cooperazione transfrontaliera, transnazionale o interregionale dovute all'esistenza di molteplici normative e procedure nazionali.

Ogni GECT avrà uno statuto, organi e regole finanziarie propri e svolgerà le mansioni attribuitegli dai membri in base alla convenzione. Quest'ultima stabilirà il diritto applicabile (di uno degli Stati membri interessati) alle attività del gruppo. L'esistenza del GECT, tuttavia, non influirà sulla responsabilità finanziaria degli Stati membri e di altre autorità.

## Coesione 2007-2013: gli obiettivi e gli strumenti proposti dalla Commissione

2000-2006		2007-2013	
Obiettivi	Strumenti finanziari	Obiettivi	Strumenti finanziari
<b>Fondo di coesione</b>	Fondo di coesione	<b>Convergenza</b>	FESR
<b>Obiettivo n. 1</b>	FESR		FSE
	FSE		Fondo di coesione
	FEAOG-garanzia e orientamento		
	SFOP		
<b>Obiettivo n. 2</b>	FESR	<b>Competitività regionale e occupazione</b>	FESR
	FSE		
<b>Obiettivo n. 3</b>	FSE	— livello regionale	FSE
		— livello nazionale: strategia europea per l'occupazione	FSE
<b>Interreg</b>	FESR	<b>Cooperazione territoriale europea</b>	FESR
<b>URBAN</b>	FESR		
<b>EQUAL</b>	FSE		
<b>Leader+</b>	FEAOG-orientamento		
<b>Sviluppo rurale e ristrutturazione del settore della pesca nelle zone escluse dall'obiettivo n. 1</b>	FEAOG-garanzia		
	SFOP		
<b>9 obiettivi</b>	<b>6 strumenti</b>	<b>3 obiettivi</b>	<b>3 strumenti</b>

### Riferimenti

#### Politica di coesione

- Proposta di regolamento del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fondo sociale europeo e il Fondo di coesione, 14 luglio 2004, COM(2004) 492 def.
- Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale, 14 luglio 2004, COM(2004) 495 def.
- Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo, 14 luglio 2004, COM(2004) 493 def.
- Proposta di regolamento del Consiglio che istituisce il Fondo di coesione, 14 luglio 2004, COM(2004) 494 def.

- Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'istituzione di un Gruppo europeo di cooperazione transfrontaliera (GECT), 14 luglio 2004, COM(2004) 496 def.

Il testo integrale delle proposte ed altre informazioni sul processo di riforma sono disponibili sul sito della DG REGIO: [http://www.europa.eu.int/comm/regional\\_policy/debate/forum\\_it.htm](http://www.europa.eu.int/comm/regional_policy/debate/forum_it.htm)

#### Sviluppo rurale e pesca

- Proposta di regolamento del Consiglio riguardante il sostegno allo sviluppo rurale a titolo del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, 14 luglio 2004, COM(2004) 490 def.
- Proposta di regolamento del Consiglio relativo al Fondo europeo per la pesca, 14 luglio 2004, COM(2004) 497 def.



**Commissione europea**  
Direzione generale della Politica regionale

KN-61-04-274-IT-J